



Aeronautica Militare

DIREZIONE PER L'IMPIEGO
DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA

Roma, M_D.AAVDIPMA.10/5/2004.0034861

P.D.C.: Col. ZUMBO - Tel.06-49865120

A: Elenco Indirizzi Allegato

PROT. N. DIP62/P4.01

ALLEGATI : 1

OGGETTO: *Benefici derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

1. PREMESSA

La legge in oggetto indicata prevede che il lavoratore che assista con continuità ed in via esclusiva un familiare, entro il terzo grado di parentela/affinità, con handicap in condizione di gravità, abbia diritto, tra gli altri, ai benefici di seguito riportati:

- *fruizione, anche in maniera continuativa, di tre giorni di permesso mensile (comma 3);*
- *scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e impossibilità di essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede (comma 5);*

*Tali benefici, in relazione alla loro tipologia (permesso/trasferimento) vengono concessi da differenti autorità; in particolare la **DIPMA** dispone in ordine ai trasferimenti, mentre i **Comandanti di Corpo** sono competenti alla concessione dei tre giorni di permessi mensili.*

La presenza di diverse Autorità competenti a concedere i benefici previsti dalla Legge 104/92, ha generato la proposizione di un quesito da parte dello SMA, diretto alla Direzione Generale per il Personale Militare competente in materia di licenze, teso a chiarire il rapporto di compatibilità tra provvedimenti emanati a livello di Comandante di Corpo (permessi) e di DIPMA (trasferimenti). Quanto sopra in relazione ad identici presupposti fissati dalle norme per la concessione dei predetti benefici (assistenza con continuità ed in via esclusiva ad un parente/affine entro il 3° grado).

2. PRESUPPOSTI

La Direzione Generale per il Personale Militare, con foglio n. DGPM/II/5/1/L42 del 16 maggio 2003, ha chiarito che i due benefici sono interdipendenti, discendendo entrambi da un unico principio normativo, nel senso che il beneficio dei tre giorni di permesso spetta al soggetto che già presta, o è in grado o è nella disponibilità di prestare assistenza continuativa ed esclusiva al disabile per le sue necessità quotidiane, e che pertanto abbisogna di un periodo di tempo di maggior durata di quello di cui dispone nelle ore libere dal servizio. Peraltro il trasferimento nella sede desiderata è inteso a concretizzare la possibilità della continuità dell'assistenza, eliminando la distanza tra il luogo ove vive l'handicappato e la sede di servizio del militare (nella prioritaria ipotesi che egli sia l'unico individuo maggiorenne in grado e nella disponibilità di poter prestare l'assistenza medesima).

La previsione di identici presupposti rende quindi evidente che, qualora sia riscontrata la sussistenza degli stessi, si debba procedere, a richiesta, alla attribuzione di entrambi i benefici in quanto la concessione di uno e la denegazione dell'altro potrebbe configurare un comportamento contraddittorio dell'Amministrazione censurabile nelle sedi giurisdizionali. Solo la mancanza della posizione organica nella sede desiderata potrà consentire il diniego del beneficio del trasferimento di sede in presenza della concessione dei permessi previsti dalla legge 104/92.

E' pertanto necessario che i due provvedimenti seguano la stessa sorte e che siano sottoposti ad un rigido ed omogeneo esame istruttorio che sia in grado di esplicitare il carattere della continuità ed esclusività dell'assistenza al disabile, con valutazioni uniformi che tengano conto delle condizioni previste dalla norma (es. certificazioni sanitarie escludenti la possibilità di prestare assistenza da parti di altri familiari, accertamenti volti a verificare chi presta effettivamente assistenza, atti notori attestanti i motivi per i quali gli altri familiari non sono in grado di prestare assistenza ecc.).

In altre parole la fase istruttorio, sia con riferimento ai trasferimenti che ai permessi, deve essere svolta con carattere di unicità.

3. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI PERMESSI

*In via preliminare si evidenzia che la questione ha trovato disciplina nella circolare **DGPM/II/5/30001/L52 del 26.3.2001** della D.G.P.M. successivamente integrata e modificata dalla circolare **DGPM/II/5/1/30001/L52 del 17.1.2003** della stessa Direzione Generale. Tale disposizione chiaramente determina i presupposti e le modalità per la concessione dei permessi nella sfera di competenza del Comandante di Corpo.*

In tale contesto, pur permanendo la potestà concessiva dei permessi al Comandante di Corpo, si ravvisa in particolare la necessità di sottoporre le istanze tese ad ottenere i tre giorni di permessi mensili ad un vaglio superiore rispetto all'attuale prassi. Si reputa infatti che la valutazione esclusiva da parte dei Comandanti di Corpo possa generare provvedimenti caratterizzati da diversi orientamenti o, talvolta, incompatibili con le decisioni prese dalla DIPMA in materia di trasferimento ai sensi della Legge 104/92.

Per quanto sopra:

- *le istanze per la concessione dei permessi mensili, in linea con la circolare di Persomil, dovranno essere corredate della stessa documentazione probatoria prevista dalla direttiva DIPMA 001/2001 - parte 1[^], paragrafo 7, lettera D ed E, riferita alle istanze di trasferimento ex lege 104/92;*
- *verificata la regolarità della documentazione, i Comandi di Corpo interesseranno i rispettivi Alti Comandi al fine di acquisire un parere in ordine al riconoscimento del diritto ad usufruire dei permessi mensili;*
- *i Comandi di Corpo, infine, concederanno o meno i permessi dopo aver acquisito il parere dell'Alto Comando.*

In merito si possono verificare due fattispecie diverse:

- *richiesta contemporanea del beneficio dei permessi mensili e del trasferimento. L'Alto Comando interessato dal Comandante di Corpo, prima di pronunciarsi in ordine alla richiesta dei permessi, dovrà richiedere alla DIPMA un parere urgente in ordine alla ammissibilità e fondatezza delle istanze.*
- *richiesta di concessione dei permessi antecedente a quella relativa al trasferimento. Il Comandante di Corpo dovrà portare a conoscenza della DIPMA, l'esito della stessa.*

4. MONITORAGGIO DELLE ISTANZE

Gli Alti Comandi, in analogia a quanto già previsto in materia di concessione dei benefici previsti dalla L. 265/99 (ora D.Lgs. 267/2000) per la tutela dei dipendenti eletti a cariche consiliari, dovranno predisporre delle situazioni aggiornate, con cadenza semestrale, in ordine alla concessione dei prefati permessi affinché questa Direzione possa effettuare un costante monitoraggio del fenomeno.

5. PERSONALE PRESSO ENTI NON INQUADRATI NEGLI ALTI COMANDI

Per il personale in servizio presso Enti non inquadrati negli Alti Comandi, il Comandante di Corpo, prima della concessione dei permessi mensili, dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- richiesta contemporanea del beneficio dei permessi mensili e del trasferimento. Richiedere alla DIPMA un parere urgente in ordine all'ammissibilità e fondatezza delle istanze;
- richiesta di concessione dei permessi antecedente a quella relativa al trasferimento. Portare a conoscenza della DIPMA l'esito della stessa.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Si richiede agli Enti/Comandi in indirizzo di dare la massima diffusione dei contenuti della presente a tutte le dipendenti Unità Organizzative. Per gli opportuni approfondimenti sarà indetta nel mese di maggio una riunione con i Capi Ufficio Personale degli Alti Comandi.

Le predette disposizioni entrano in vigore con effetto **1° giugno 2004.**

IL DIRETTORE*(Gen. S.A. Daniele TEI)*

ELENCO INDIRIZZI

ALL'UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE AERONAUTICA	ROMA
ALL'UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE AERONAUTICA	ROMA
AL COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
AL COMANDO LOGISTICO A.M.	ROMA
AL COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	POGGIO RENATICO
AL COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE	GUIDONIA
ALL'UFFICIO GENERALE DI CONTROLLO	ROMA
ALL'ISPETTORATO PER LA SICUREZZA AL VOLO	ROMA
AL REPARTO GENERALE SICUREZZA	ROMA
ALL'UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
ALLA COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	ROMA
ALLA SEGRETERIA PERMANENTE PRESSO LA COMMISSIONE AVANZAMENTO UFFICIALI	ROMA
ALLA SEGRETERIA PERMANENTE PRESSO LA COMMISSIONE AVANZAMENTO SOTTUFFICIALI	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO DEL MINISTRO	ROMA
AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.	ROMA
ALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
AL COMANDO DELLA 1^ REGIONE AEREA	MILANO
AL COMANDO DELLA 3^ REGIONE AEREA	BARI
ALL'ISPETTORATO DELL'AVIAZIONE PER LA MARINA	ROMA
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE – UFFICIO DEL DIRETTORE	SEDE
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE – 1° UFFICIO	SEDE
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE – 2° UFFICIO	SEDE
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE – 3° UFFICIO	SEDE
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE – 4° UFFICIO	SEDE
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE – 5° UFFICIO	SEDE